

REGOLAMENTO (CEE) N. 4180/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di cipolle, originarie dell'Egitto (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto ⁽¹⁾ prevede all'articolo 1 l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità di 4 900 tonnellate di cipolle della sottovoce 0712 20 00 della nomenclatura combinata, originarie dell'Egitto; che nei limiti di tale contingente tariffario, il dazio doganale è eliminato progressivamente negli stessi periodi ed allo stesso ritmo di quelli previsti agli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, per l'anno 1988, il dazio contingente è pari al 6,2% del dazio applicabile finché non sia esaurito il contingente «erga omnes» di 12 000 tonnellate a 10%, previsto dal regolamento (CEE) n. 4072/87 ⁽²⁾; che, dopo il possibile esaurimento del suddetto contingente, è applicabile un dazio preferenziale del 10%;

considerando che nei limiti di questo contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia ⁽³⁾; che è opportuno quindi aprire il contingente tariffario comunitario in questione per l'anno 1988;

considerando che, a partire dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento tiene

conto di ciò e utilizza il codice della nomenclatura combinata che disciplina tali prodotti;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità del prodotto sottoindicato originario dell'Egitto è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente (in %)
09.1701	0712 20 00	Cipolle	4 900	6,2 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Questo dazio è applicabile fino all'esaurimento del contingente tariffario «erga omnes» aperto dal regolamento (CEE) n. 4072/87.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 381 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.